



EVA DI VENUTA

Inammissibilità e reclamo nelle procedure di sovraindebitamento: libera interpretazione o erronea applicazione della legge n. 3/2012?

Il Tribunale di Alessandria, con il provvedimento qui considerato¹, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dal debitore contro il decreto di rigetto del ricorso *ex art. 14-ter l. n. 3/2012*. Secondo il Tribunale, *“il reclamo in oggetto presuppone necessariamente l’emanazione da parte del giudice del decreto di apertura della procedura”*. Viceversa, il rigetto non sarebbe suscettibile di reclamo per la sua natura di *“provvedimento, privo del carattere di decisorietà e di definitività”* e, del resto, in tal senso si sarebbe *“pronunciata anche la Corte di Cassazione che, proprio rispetto al reclamo proposto avverso il decreto che dichiarava l’inammissibilità della proposta”* ha definito lo stesso quale *“pronuncia connotata dall’assenza di carattere decisorio e contestualmente definitivo, che non pregiudica la stessa possibilità di presentare altro e diverso piano”*.

In buona sostanza secondo il ragionamento del Tribunale, l'art. 10, comma 6, l. n. 3/2012 consente di proporre reclamo soltanto avverso il provvedimento con il quale il Giudice del sovraindebitamento provvede all'omologazione del piano e/o dell'accordo o dichiara l'apertura della procedura di liquidazione. Contro la pronuncia di inammissibilità non sarebbe invece possibile proporre reclamo ai sensi dell'art. 737 e ss. c.p.c. in quanto quel decreto è *“privo di del carattere di decisorietà e definitività”* lasciando così la possibilità per il debitore di presentare una nuova domanda.

Né la tesi, né la sua giustificazione appaiono condivisibili perché la non ricorribilità per cassazione (ammesso che sia proprio così)² si situa su un piano differente dal problema della reclamabilità dei decreti che provvedono sulla proposta di piano e/o di accordo.

Nel caso *de quo* il debitore aveva proposto reclamo avverso il decreto con il quale il

¹Si tratta del decreto pronunciato dal Tribunale di Alessandria in data 19 aprile emesso a seguito di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice del sovraindebitamento ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dal debitore ai sensi dell'art. 14ter, l. n. 3/2012 nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio.

²Sulla questione della proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo si veda, nella giurisprudenza di legittimità: Cass., ord. 14 marzo 2017, n. 6516; Cass., civ., 2 febbraio 2016, n. 1896; in dottrina *“Escluso il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità delle procedure di accordo della composizione della crisi da sovraindebitamento”* di F. Valerini in www.judicium.it.



giudice delegato aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 14ter, l. n. 3/2012³. Il Collegio, ha confermato l'inammissibilità del reclamo sulla scorta di quei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui venga proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal giudice del reclamo.

Pertanto, il provvedimento in esame offre l'opportunità di riflettere sull'interpretazione dell'art. 10, comma 6. l. n. 3/2012 nonché sulla possibilità di consentire al debitore l'effettiva proposizione del reclamo anche nel caso in cui sia destinatario di una pronuncia di inammissibilità.

2. Il delicato confronto tra l'art. 10, comma 6, l. n. 3/2012 e l'art. 669 terdecies c.p.c. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale.

L'art. 10, comma 6, della legge n. 3/2012 prevede espressamente che: *“si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento”*. La norma non discrimina tra provvedimenti negativi e provvedimenti positivi ma, secondo il Tribunale di Alessandria, la disposizione sopra richiamata deve essere interpretata nel senso che il reclamo è ammesso soltanto avverso il provvedimento con il quale il Giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione o proceda all'omologazione del piano e/o dell'accordo proposto dal debitore. In sostanza, quindi, tale mezzo di gravame è ammesso ogni qual volta il debitore ottenga un provvedimento a lui favorevole consentendo così al solo creditore dissenziente di sindacare la decisione del giudice del sovraindebitamento.

Spiega il Tribunale che l'irreclamabilità del provvedimento negativo discenderebbe dal fatto che comunque il debitore può sempre ripresentare la domanda.

Interpretare però la norma nel senso di consentire la proposizione del reclamo avverso un provvedimento di accoglimento, conduce ad una disparità di trattamento tra il soggetto (creditore dissenziente) che può ottenere un riesame del provvedimento ed il soggetto (debitore sovraindebitato) che di fronte al diniego della richiesta di accesso ad una delle tre procedure nulla può reclamare.

La questione sembra rievocare la vicenda che interessò l'originaria formulazione dell'art.

³Nel caso in esame il debitore ha presentato ricorso innanzi al Tribunale per chiedere la liquidazione del patrimonio disciplinata dagli art.li 14ter e ss. della l. n. 3 del 2012.



669-terdecies c.p.c., la quale ammetteva il reclamo solo avverso il provvedimento di accoglimento, consentendo invece, in caso di rigetto, di riproporre la domanda cautelare semplicemente adducendo modifiche nelle circostanze (art. 669-septies c.p.c.). La giurisprudenza di merito⁴ non tardò a sollevare, in relazione agli articoli 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammetteva la reclamabilità del provvedimento di rigetto della domanda cautelare, e la Corte Costituzionale (sentenza 23 giugno 1994, n. 253) dichiarò: *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare”*.

Si tratta di una sentenza storica in cui venne sottolineato che limitare la possibilità di reclamo al solo provvedimento concessivo della tutela cautelare, con esclusione dell'ordinanza che avesse invece rigettato la relativa domanda, si poneva in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra il soggetto inciso della misura cautelare, che può ottenere un riesame del provvedimento, ed il soggetto che si sia visto respingere la richiesta; b) con l'art. 24 della Costituzione perché il ricorrente – soccombente sarebbe sacrificato nel proprio diritto di agire, limitato solo alla facoltà di riproporre la domanda in caso di mutamento delle circostanze di fatto e diritto. Si realizzava così un'amputazione del diritto di difesa, in quanto si attribuiva maggiore possibilità di far valere le proprie ragioni a chi resiste alla richiesta di provvedimento cautelare rispetto a chi tale richiesta propone. Questo a scapito del principio di parità delle armi che – per il comb. disp. dall'art. 3, primo comma, e dell'art. 111 primo comma Cost. – impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio⁵. Il legislatore ha recepito in seguito il *dictum* della Corte Costituzionale in quanto

⁴Il Tribunale di Aosta con ordinanza del 6 ottobre 1993, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 15 luglio 1993, il Tribunale di Roma con ordinanza del 3 novembre 1993 ed il Tribunale di Verona con ordinanza del 22 dicembre 1993 hanno sollevato, innanzi la Corte Costituzionale, la illegittimità costituzionale dell'art. 669terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche avverso l'ordinanza di rigetto con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

⁵In questi esatti termini si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 253/1994. Ed infatti come è stato autorevolmente evidenziato anche in dottrina, l'incostituzionalità della norma è stata ravvisata nella violazione del principio di uguaglianza, nel senso che mentre il soccombente nel caso di accoglimento del ricorso cautelare si vedeva riconosciuto il diritto al riesame da parte di un giudice diverso, al soccombente in caso di rigetto mancava tale diritto. Infatti, egli avrebbe potuto “bussare” di nuovo alla stessa porta che gli era stata già chiusa una volta, e questa disparità di trattamento non era certo giustificabile: in dottrina, sul punto si veda B. Sassani, *“Lineamenti del processo civile italiano”* cit.



il nuovo art. 669-terdecies c.p.c. prevede espressamente il reclamo sia contro l'ordinanza di concessione, sia contro l'ordinanza di rigetto.

Alla luce della vicenda appena descritta, appare quindi discutibile il ragionamento seguito dal Tribunale di Alessandria: consentire la proposizione del reclamo solo nei confronti di provvedimenti “positivi” comporta senza dubbio una ingiustificata disparità di trattamento in quanto una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela riduce le possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni.

Ciò non ha giustificazioni, giacché le parti si trovano, nei confronti dell'ordinamento processuale, in posizione simmetricamente equivalente. Infatti, il provvedimento, positivo o negativo che sia incide comunque nella sfera patrimoniale e personale delle parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra parte.

È legittimo che il creditore possa proporre reclamo ogni qual volta il giudice del sovraindebitamento proceda con l'omologazione di un piano e/o di un accordo o dichiari l'apertura di una procedura di liquidazione, ma deve essere altrettanto legittimo fornire al debitore uguali strumenti di tutela che consentono di poter sindacare alla decisione del giudice soprattutto quando il provvedimento sia a lui sfavorevole.

3. L'estraneità del tema della ricorribilità per cassazione al problema della reclamabilità dei provvedimenti pronunciati su ricorso *ex art. 14-ter l. n. 3/2012*.

Dalla lettura del provvedimento qui considerato risulta l'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale, incentrato su un inconferente richiamo ad una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato il caso della ricorribilità in cassazione avverso il provvedimento di diniego emesso dal giudice del reclamo.

Ed infatti nella sentenza⁶ richiamata dal Collegio di Alessandria, la Corte Suprema ha delineato il principio in base al quale non è possibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità emesso dal giudice del reclamo, non occupandosi, invece, della facoltà per il debitore di proporre reclamo avverso il decreto di inammissibilità pronunciato dal giudice monocratico. Anzi, il fatto che il principio venga affermato in relazione alla non

⁶ Nella sentenza n. 1896/2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal debitore stabilendo il principio che il provvedimento di inammissibilità emesso dal giudice del reclamo è privo dei caratteri di decisorietà e definitività con la conseguenza che il debitore può ripresentare un altro e diverso piano.



ricorribilità di una ordinanza pronunciata in sede di reclamo implica piuttosto la tacita accettazione di una regola di normale doppio grado.

Si tratta di una regola confermata anche dalla giurisprudenza di merito la quale ha in diverse occasioni riformato in sede di reclamo il provvedimento di rigetto e/o di inammissibilità emesso dal giudice delegato⁷.

Il richiamo al principio della (non)ricorribilità in cassazione è quindi del tutto estraneo al caso di specie.

Dal canto suo la dottrina ha chiarito la possibilità di poter proporre reclamo che il decreto di ammissibilità e/o inammissibilità e/o di improcedibilità della proposta, potrà essere oggetto di reclamo *ex art. 739 c.p.c.*, in considerazione del richiamo operato dal sesto comma dell'art. 10 a tale strumento⁸ e del fatto che la disposizione non opera nessuna distinzione tra decreto di ammissibilità e inammissibilità lasciando così la facoltà per le parti di poter impugnare il provvedimento del Tribunale.

Resta in ogni caso auspicabile un intervento del legislatore diretto a dirimere ogni incertezza normativa e, soprattutto, ad agevolare il debitore all'accesso di una delle procedure previste dalla legge n. 3 del 2012.

⁷ Cfr. nella giurisprudenza di merito Trib. Benevento, 14 marzo 2017, Trib. Tivoli, 13 aprile 2017 e Trib. Ivrea, 28 luglio 2017. Il Tribunale ha rigettato nel merito i reclami proposti dai debitori senza nulla sollevare alcuna questione di carattere processuale.

⁸ Cesaro L., in *La crisi del soggetto non fallibile*, a cura di A. Massamormile, Torino, 2016, 44 e ss.